



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Documento tecnico

PRIME PROPOSTE EMENDATIVE

***ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI
DI UN LORO PATRIMONIO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42***

22 GENNAIO 2010

PROPOSTE EMENDATIVE

ARTICOLO 1

Comma 1: sostituire le parole “possono essere” con la parola “sono”.

MOTIVAZIONE: Le linee guida per la redazione dei testi normativi suggeriscono di utilizzare ove possibile l'indicativo presente.

ARTICOLO 2

Comma 1: aggiungere alla fine del comma le seguenti parole “assicurando in ogni caso un'equa attribuzione di beni fra i diversi livelli di governo”.

MOTIVAZIONE: La proposta è finalizzata a garantire che le attribuzioni di beni oggetto del decreto siano attuate assicurando un equilibrio tra i diversi livelli di governo.

Comma 3: sostituire le parole “può comunque procedere” con la parola “procede”.

MOTIVAZIONE: è utile chiarire che lo Stato procede e non ha facoltà all'assegnazione del bene non opzionato.

Comma 5: dopo le parole “quote indivise” aggiungere le seguenti parole “solo in seguito ad espressa richiesta in tal senso ai sensi dall'articolo 3 comma 2”.

MOTIVAZIONE: La proposta si rende necessaria al fine di chiarire che l'attribuzione per quote indivise può avvenire soltanto previa richiesta degli enti interessati. Ciò appare necessario per evitare che la proprietà dei cespiti si traduca per gli enti destinatari in una impossibilità oggettiva di gestire proficuamente i beni trasferiti.

Comma 5 let. a): eliminare le parole “l'entità o tipologia di beni trasferiti”.

Comma 5, let. b): aggiungere alla fine della lettera il seguente periodo: “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni. Essa è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando

l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione.”

MOTIVAZIONE: La proposta è finalizzata a recepire quanto sancito dalla sentenza 340/2009 della Corte Costituzionale, consentendo al contempo ai Comuni di avere certezza sui tempi necessari per il completamento delle procedure di verifica previste dalle leggi Regionali. Ciò appare essenziale per permettere ai Comuni di attuare le valorizzazioni come previsto dal provvedimento qui considerato.

Comma 5, let. c): aggiungere dopo le parole “più enti territoriali” le parole “o da associazioni rappresentative di enti locali”.

MOTIVAZIONE: La proposta è finalizzata ad ampliare il novero dei soggetti che possono chiedere l'attribuzione dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare, consentendo l'utilizzo di tale possibilità anche ai Comuni più piccoli (ovvero dotati di patrimoni immobiliari di più modesta entità) in forma associata ovvero attraverso fondi immobiliari a carattere nazionale assistiti dalle associazioni”.

Comma 5, let. c): alla fine della lettera aggiungere le seguenti parole “e l'attribuzione delle relative quote all'ente”.

MOTIVAZIONE: La proposta mira a completare il testo in quanto prevede che, a fronte del trasferimento dei cespiti ai fondi immobiliari, siano emesse le quote corrispondenti a favore dei destinatari dei cespiti.

ARTICOLO 3

Comma 1: sostituire le parole “previa intesa sancita” con le parole “previo accordo”.

MOTIVAZIONE: la modifica si rende necessaria in virtù del fatto che l'articolo 3 comma 1 regola l'ipotesi in cui i cespiti sono attribuiti ai diversi livelli di governo del territorio senza la richiesta da parte degli stessi. Pertanto la previsione dell'accordo in Conferenza Unificata (in luogo dell'intesa) appare il minimo livello di protezione e condivisione da garantire.

Comma 1: aggiungere dopo le parole “elementi informativi” le parole “anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione”.

MOTIVAZIONE: La previsione appare necessaria al fine di sostanziare, seppur non in dettaglio, l'obbligo informativo contenuto nella norma. Si ritiene infatti che il mero riferimento ad “adeguati elementi informativi” non sia idoneo a garantire agli enti la possibilità di accedere alle informazioni minime necessarie in vista dell'acquisizione dei beni.

Comma 2: prima delle parole “Sulla base” aggiungere “salvo quanto previsto dal comma 3”

MOTIVAZIONE: Il testo proposto si rende necessario a fini di coordinamento in virtù dell'inserimento del comma 3 (di cui alla successiva proposta emendativa).

Aggiungere un nuovo comma 3: “Nei casi in cui in relazione al medesimo bene non opzionato dall’ente a cui è stato assegnato e siano pervenute più richieste il decreto di cui al comma 2 è adottato previa intesa in Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE: L’emendamento mira a colmare una lacuna del testo in quanto regola ciò che avviene in caso di mancata attribuzione dei beni per l’assenza di richieste o nel caso di richieste plurime per lo stesso cespite. Appare infatti necessario che il provvedimento chiarisca i meccanismi applicabili in tali casi al fine di evitare problemi in sede applicativa della norma.

ARTICOLO 4

Comma 1: dopo le parole “I beni trasferiti” sono inserite le seguenti parole “sono trasferiti in deroga a qualsiasi limite, vincolo, divieto, adempimento previsto dalla normativa vigente,”.

MOTIVAZIONE: La proposta mira a garantire che il trasferimento dei cespiti dallo Stato ai vari livelli di governo del territorio non soggiaccia ad alcun divieto, vincolo (e.g. prelazione), adempimento ecc. Si tratta in altre parole di una deroga che opera solo in relazione al trasferimento Stato/enti e non in relazione ad eventuali trasferimenti successivi da parte degli enti.

Comma 2: eliminare le parole “;comma 2, secondo periodo”.

MOTIVAZIONE: L’emendamento appare necessario per chiarire che l’efficacia del trasferimento dei beni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è applicabile ad entrambi i commi dell’articolo 3 (non solo al secondo comma).

Aggiungere un nuovo comma 3:

“3. Il contenzioso eventualmente in essere al momento di pubblicazione dei DPCM di cui al comma precedente, ricade sull’amministrazione statale competente nei confronti della quale è stato attivato il contenzioso stesso.”

MOTIVAZIONE: L’aggiunta del terzo comma intende garantire il futuro proprietario del bene da eventuali pendenze e contenziosi in essere al momento del trasferimento del bene. E’ necessario che tali fattispecie vengano peraltro rese note tra gli elementi informativi di cui all’art. 3.

ARTICOLO 5

Comma 1: eliminare la parola “immobili”.

MOTIVAZIONE: è giusto chiarire che il trasferimento dei beni può ricomprendere anche beni mobili.

Comma 1 let. b): eliminare le parole “di interesse regionale o provinciale”.

MOTIVAZIONE: si ritiene necessario eliminare tali indicazioni perché il criterio da applicare per l'esclusione dei beni da trasferire è quello generale ossia "il rilievo nazionale ovvero le effettive finalità istituzionali".

Comma 1 let. c): eliminare le parole "di interesse regionale".

MOTIVAZIONE: Si veda la motivazione precedente

Comma 1: aggiungere la seguente lettera f) "i beni appartenenti al patrimonio culturale che non abbiano una rilevanza nazionale".

MOTIVAZIONE: La proposta mira a recuperare quanto stabilito in precedenza dal testo del decreto. Si ritiene che la formulazione qui proposta consenta il trasferimento agli enti dei beni del patrimonio culturale garantendo al contempo la possibilità che tale trasferimento sia precluso in tutti i casi in cui sia rinvenibile, in relazione ai beni, una rilevanza nazionale ostativa al trasferimento.

Comma 2: eliminare le parole " i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente".

MOTIVAZIONE: La modifica si rende necessaria, a fini di coordinamento, in virtù della proposta emendativa che precede.

Comma 3: alla fine del primo periodo inserire il seguente "Entro il predetto termine, anche l'agenzia del Demanio compila il predetto elenco con le relative motivazioni."

MOTIVAZIONE: La disposizione proposta mira a colmare una lacuna della precedente formulazione. Tale formulazione non chiariva infatti se anche l'agenzia del Demanio (inclusa nel novero dei soggetti di cui al comma 1) doveva predisporre l'elenco. Inoltre essendo tale soggetto deputato al ricevimento degli elenchi trasmessi dalle altre amministrazioni, la lettura del testo appariva idonea ad ingenerare dubbi circa la sussistenza o meno in capo alla citata agenzia di redigere anch'essa l'elenco dei beni da escludere corredato dalle relative motivazioni.

Comma 3: dopo le parole "trenta giorni" aggiungere il seguente inciso "previa intesa in Conferenza unificata".

MOTIVAZIONE: Si ritiene opportuno che il provvedimento del direttore dell'agenzia del Demanio, in quanto concernente i beni da escludere dal trasferimento, sia trasmesso per le opportune osservazioni alla Conferenza Unificata.

Comma 4: aggiungere all'inizio del comma le seguenti parole "entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto";

MOTIVAZIONE: Appare opportuno prevedere un termine per l'individuazione dei beni della Difesa in quanto, in assenza, la procedura di individuazione potrebbe essere ingiustificatamente postposta vanificando il senso della previsione stessa.

Comma 4: aggiungere dopo le parole “per il federalismo,” le parole “d’intesa in Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE: La modifica mira a consentire alla Conferenza Unificata di avere contezza del processo di individuazione dei beni della difesa.

ARTICOLO 6

Comma 1: aggiungere dopo le parole “affari regionali” le parole “e d’intesa in Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE: La modifica mira a consentire alla Conferenza Unificata di partecipare al riordino della materia dei fondi immobiliari demandato ai successivi regolamenti. Dal momento che il decreto legislativo in questione non chiarisce del tutto quali finalità (a parte quella del riordino della materia) si pongono i regolamenti cui si fa rinvio, si ritiene necessario un coinvolgimento degli enti quali destinatari delle disposizioni in argomento.

Comma 1 let. a): aggiungere alla fine della lettera le seguenti parole “secondo la stima di un esperto indipendente”.

MOTIVAZIONE: La modifica è inserita per coordinamento con la disposizione successiva che prevede appunto tale relazione.

Comma 1 let. b): sostituire il secondo periodo con il seguente :”successivamente alla prima emissione di quote, possibilità di partecipazione di più Regioni ed enti territoriali, anche in forma associata, ai fondi immobiliari e di attribuzione di beni statali a fronte della sottoscrizione di quote con conseguente trasferimento delle quote stesse alle Regioni e agli Enti locali in relazione al beneficio derivante pro-quota dall’apporto suddetto, secondo la stima di un esperto indipendente;”

MOTIVAZIONE: La disposizione è stata riformulata solo per maggior chiarezza in quanto il testo si riferiva all’attribuzione a titolo oneroso dei beni e all’emissione delle quote rendendo difficilmente comprensibile il meccanismo. La riformulazione ha inoltre previsto la possibilità di partecipazione ai fondi degli enti in forma associata per le motivazioni già evidenziate in relazione alla modifica proposta all’articolo 2, comma 5, lettera c) che precede.

Aggiungere un comma 2: “Resta ferma la possibilità per gli Enti territoriali di promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare o di partecipare agli stessi nell’ambito della disciplina ordinaria in materia.”

MOTIVAZIONE: La norma che si propone mira a chiarire che gli enti possono ricorrere, per la costituzione di fondi immobiliari, anche alla disciplina ordinaria .

ARTICOLO 7

Eliminare il comma 2.

MOTIVAZIONE: Prevedere la riduzione delle risorse (trasferimenti erariali ovvero risorse ad altro titolo erogate) agli enti locali, in funzione della riduzione delle entrate conseguenti alla adozione dei DPCM di trasferimento della proprietà, appare quanto meno improprio nella misura in cui non si conosce ancora la quantità, la qualità e lo status patrimoniale dei beni che verranno trasferiti.

Né quanto riportato dalla relazione tecnica appare idoneo a giustificare tale previsione: se da un lato si quantificano in 189 milioni di minori entrate erariali per il 2010, nulla viene esplicitato relativamente ai costi che tali beni determinano per la gestione ordinaria o straordinaria. Quindi per l'erario non si tratta esclusivamente di perdita di gettito (derivante dai redditi, concessioni e canoni vari) ma anche di una riduzione di oneri.

Senza contare che gli enti cui verranno ceduti tali beni (a differenza dello Stato) sono obbligati alla loro valorizzazione e dunque costretti a costi immediati di gestione.

Aggiungere il seguente comma: “Alle procedure di spesa ad ogni titolo relative ai beni trasferiti, oggetto del presente decreto, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno”

MOTIVAZIONE: è necessario garantire tale esclusione proprio per soddisfare la finalità generale del provvedimento ossia la reale effettiva valorizzazione del bene.